

un'azione di "schermatura" finalizzata a preservare la segretezza della località protetta.

Presso la 1^a Divisione del Servizio Centrale di Protezione, opera dallo scorso mese di settembre la Sezione Affari Giudiziari che ne cura gli aspetti di competenza relativi agli impegni processuali dei collaboratori della giustizia.

Poiché l'esigenza primaria è quella di mantenere segreta la località ove risiede il collaboratore, la Sezione Affari Giudiziari fa da tramite - una sorta di "quadro regia" - tra le Autorità che chiedono di "ascoltare" i collaboratori e gli Organi territoriali di polizia cui è attribuita la competenza dei relativi servizi di accompagnamento e scorta presso i luoghi ove si svolgono gli eventi processuali interessati; è questa un'attività di vero e proprio filtro e coordinamento tra le esigenze di giustizia ed i servizi operativi attribuiti alle Forze di polizia territoriali a competenza generale.

Di sicuro interesse, tra le competenze attribuite a detto Ufficio, si pone anche quella dell'organizzazione, sotto un profilo tutorio, delle audizioni a distanza tramite il collegamento audiovisivo.

B. - GLI ASPETTI ASSISTENZIALI ECONOMICI

A corollario delle misure di protezione e reinserimento sociale si pone l'assistenza economica che si esprime, quindi, con una sua funzionalità ben precisa, che ne determina anche entità e modalità di attuazione.

La stessa normativa, infatti, appare esplicita nel fissare una forma di supporto economico mensile funzionale sia alla protezione sia ad assicurare con-

dizioni di vivibilità: la misura di tale contributo viene annualmente stabilita dalla Commissione Centrale sulla base degli indici ISTAT dei consumi medi globali delle famiglie, decurtati di alcune spese, come ad esempio quelle di locazione, che vengono direttamente soddisfatte dal Servizio Centrale di Protezione.

Tale Ufficio sta velocizzando al massimo i meccanismi di erogazione degli emolumenti da corrispondere e, in quest'ottica, sta procedendo alla consegna ai collaboratori titolari di programma di protezione di tessere magnetiche che permetteranno loro di prelevare, in forma del tutto anonima e riservata, da conti correnti opportunamente "schermati", le somme di denaro che il Servizio Centrale di Protezione farà pervenire "informaticamente" - e, quindi, rapidamente - ai collaboratori stessi.

C. - GLI ASPETTI RELAZIONALI: LA DOCUMENTAZIONE

Si è più volte sottolineato che il reinserimento sociale del collaboratore e dei suoi familiari comporta che i meccanismi della protezione siano ispirati ai criteri della mimetizzazione e dell'anonimato.

In sostanza, si è rivelato particolarmente controproducente, anche sotto il profilo meramente tutorio, isolare la persona protetta in una sorta di "blindatura"; mentre, si è ormai pienamente consapevoli della necessità di favorire attraverso strumenti - soprattutto documentali - di massima sicurezza, una normale vita di relazione nella comunità di nuova residenza.

Appare evidente, quindi, l'estrema utilità che può caratterizzare lo strumento del documento di copertura, sempreché se ne ravvisi la necessità tutoria, al fine di consentire alla persona protetta il confronto con l'"esterno"

nelle molteplici occasioni che si presentano ogni giorno ad una persona inserita o che vuole inserirsi nel tessuto sociale.

Occorre poi anche tenere conto che il cambiamento delle generalità rappresenta una misura tutoria eccezionale da concedersi - in linea di massima secondo l'attuale orientamento della Commissione Centrale competente a deliberarla - solo contestualmente alla uscita dallo speciale programma di protezione come una sorta di intervento "estremo" per i collaboratori per i quali non si prevedano ulteriori impegni con la giustizia.

E' proprio per tali motivi che il Servizio Centrale di Protezione ha da alcuni mesi allargato la tipologia della documentazione di copertura, al fine di mettere in grado coloro che per motivi di sicurezza non possono spendere la loro reale identità, di potersi avvalere delle opportunità sociali ed occupazionali garantite a tutti i cittadini.

Rappresenta ormai una realtà il libretto sanitario di copertura che consente ai titolari di un programma speciale di protezione l'assistenza medica pubblica, permettendo loro, quindi, di fruire del medico di base, di ottenere le prescrizioni per le cure necessarie, i medicinali, ecc...

Così come di particolare utilità si è rivelato anche il codice fiscale di copertura che, dietro apposita istanza dell'interessato basata su una dimostrata, specifica esigenza, può essere emesso dal Servizio Centrale di Protezione.

Sempre ai fini, poi, di un sicuro ed agevole reinserimento sociale, appare opportuno segnalare gli accordi presi con diversi Enti o Istituti previdenziali grazie ai quali è possibile operare la conversione della posizione contributiva

o pensionistica del titolare di programma in analoga posizione corrispondente all'identità di copertura.

Come è agevole rilevare, si sta quindi mettendo in piedi un sistema documentale di mimetizzazione - completato dal libretto di lavoro di copertura di cui si parlerà nel paragrafo successivo - che potrà permettere di perseguire quello che si è definito il "progetto di vita".

D. - IL LAVORO

Si è detto che definire ed attuare un programma speciale di protezione significa disegnare ed eseguire un vero e proprio "progetto di vita"; i titolari di detto programma - in una situazione di massima sicurezza - devono essere messi in condizioni di svolgere una vita "normale" negli ambiti locali in cui sono andati a vivere.

Perché tutto ciò si possa realizzare, appare quanto mai necessario offrire alle persone sottoposte allo speciale programma di protezione adeguate soluzioni lavorative, tali, cioè, da metterle in grado di potersi affrancare dall'assistenzialismo statale.

E' ormai da tempo che il Servizio Centrale di Protezione, proprio nell'ottica sopra delineata, sta concludendo specifici accordi di collaborazione con Enti in grado di agevolare le possibilità occupazionali, nonché di realizzare corsi di formazione professionale, con conseguente immissione nel relativo ambito lavorativo, e corsi di scolarizzazione primaria.

Presso la 3^a Divisione di detto Ufficio è stata istituita un'apposita Sezione che, avvalendosi in pianta stabile dell'apporto anche di funzionari del Mini-

stero del Lavoro, cura le problematiche occupazionali delle persone titolari di uno speciale programma di protezione. In particolare:

1. *vengono adottate tutte le iniziative atte ad evitare la perdita del posto di lavoro dipendente per coloro che potrebbero comunque mantenerlo, in condizioni di massima riservatezza e sicurezza, nel luogo in cui sono stati o possono essere trasferiti; naturalmente, laddove sussistano impedimenti normativi ad un certo tipo di mobilità - si pensi all'impossibilità del trasferimento di personale di Enti locali da una regione ad un'altra - si rappresenta il problema alle Autorità cui competono le conseguenti iniziative;*
2. *si stanno intraprendendo, anche tramite le Prefetture, i necessari contatti con i possibili soggetti datori di lavoro ai quali, in forma assolutamente anonima, si inviano apposite schede informatiche riassuntive della "vita" lavorativa o, comunque, delle aspirazioni occupazionali di ciascun soggetto protetto, interessato ad essere inserito nel tessuto lavorativo delle località ove vive; in altri termini, queste schede contengono tutte le informazioni utili ad un datore di lavoro in cerca di persone da impiegare;*
3. *a corollario di quanto sopra illustrato, il Servizio Centrale di Protezione sta provvedendo a consegnare, se le specifiche esigenze di protezione lo richiedono, libretti di lavoro di copertura, che permetteranno l'immissione nel mondo produttivo di persone di cui è preferibile tenere nascoste le reali generalità.*

Certamente la preoccupante situazione occupazionale che vive il nostro Paese non può legittimare facili ottimismo. Il Servizio Centrale di Protezione non può ovviamente creare posti di lavoro, ma opera al fine di mettere le persone sotto protezione nelle condizioni di porsi sul mercato del lavoro con pari opportunità degli altri cittadini, attraverso gli strumenti che il Legislatore gli ha fornito ed attivando tutte le sedi competenti per la soluzione di quelle situazioni non altrimenti superabili.

E. - LA COOPERAZIONE TRA "TUTELATO" E "TUTELANTE"

Elevare la qualità dello speciale programma di protezione significa creare un sistema di regole disciplinanti ogni singolo aspetto del rapporto tra persone titolari di programma e le Istituzioni.

Ma ciò comporta, altresì, che dette regole, nonché quelle che verranno in futuro individuate in tal senso, siano rispettate da tutti, anche da coloro che devono essere tutelati.

E' stato ormai ampiamente dimostrato che le misure di protezione e quelle atte a favorire il reinserimento sociale delle persone protette non possono sortire gli effetti voluti se non vengono sostenute dalla necessaria unità di intenti tra il tutelante ed il tutelato, non essendo infatti possibile realizzare gli obiettivi del programma speciale di protezione in favore di chi mantiene condotte contrastanti con ogni minima forma di riservatezza e di anonimato.

Nelle pagine precedenti si è avuto modo di constatare la maggiore frequenza delle violazioni del codice comportamentale o delle norme penali commesse da collaboratori della giustizia o da loro familiari.

Non è escluso che detto fenomeno possa anche rappresentare il risultato di un maggior controllo da parte delle strutture "referenti", a ciò doverosamente sollecitate; ma esiste, comunque, la necessità di prestare una particolare attenzione al profilo psicologico degli aspiranti collaboratori che, a volte, palesano evidenti difficoltà di fronte all'esigenza di rispettare le prescrizioni che il programma di protezione impone, peraltro nel loro precipuo interesse.

A questo fine, potrà risultare particolarmente utile la presenza di funzionari del Servizio Centrale di Protezione sul luogo ove nasce la collaborazione.

Questo sia per fornire alle persone da proteggere una corretta informazione sulle "regole della protezione", sia per offrire qualsiasi forma di consulenza sulle formule attuative dello speciale programma di protezione le Procure proponenti vorranno richiedere, in uno spirito di necessaria cooperazione istituzionale.

F. - IL MOMENTO DELLA FUORIUSCITA DAL PROGRAMMA

La "speciale" protezione approntata dallo Stato intanto ha una ragione d'essere in quanto esiste una situazione di pericolo da fronteggiare; appare fin troppo ovvio, quindi, come il programma speciale di protezione non possa prolungarsi oltre il momento in cui si accerti il venir meno del livello di rischio cui corrisponde la definizione del programma stesso: in questo senso la normativa afferma che "il programma è a termine".

D'altra parte, anche le periodiche verifiche previste dalla stessa normativa sono appunto finalizzate ad accertare lo stato di pericolo esistente e le potenzialità di reinserimento sociale acquisite dal collaboratore e dai suoi familiari.

Appare evidente che, a volte, l'uscita dal programma di protezione può generare "traumi", soprattutto quando alla cessazione del pericolo non corrisponde il conseguimento da parte delle persone fino a quel momento titolari di detto programma di una piena autonomia economica.

In questi casi, si avverte la necessità di favorire un "distacco" graduale e di evitare a dette persone, quindi, un'improvvisa cessazione del sostegno economico da parte del Servizio Centrale di Protezione; tale Ufficio, che non ha certo alcun potere decisionale in tema di attivazione, modifica o revoca del programma di protezione, si adopera per attuare nel modo più adeguato al caso concreto la cosiddetta "ultrattività" delle misure economiche stabilite dalla Commissione nel singolo provvedimento di non rinnovo del programma.

Il Servizio Centrale di Protezione, infatti, eroga i cennati interventi "ultrattivi" per il periodo massimo consentito nella specifica delibera della Commissione, pervenendo - sempreché ciò sia ritenuto opportuno e, comunque, accettato dal collaboratore - ad una sorta di liquidazione anticipata della somma corrispondente al totale degli emolumenti ancora da corrispondergli.

4. La "presenza" sul territorio del Servizio Centrale di Protezione.

Il cospicuo numero di problematiche esistenti nel sistema di protezione dei collaboratori di giustizia - in parte attribuibili alla crescita esponenziale del fenomeno - ha obbligato il Servizio Centrale di Protezione a porre in essere una serie di iniziative atte a fronteggiare l'evoluzione del sistema stesso.

Al riguardo, come detto nella precedente Relazione semestrale, il Decreto di riorganizzazione del 26 maggio 1995 ha previsto una strutturazione del Servizio Centrale di Protezione più agile e rispondente alle esigenze maggiormente avvertite dai soggetti interessati dal fenomeno della collaborazione con la giustizia.

Il Servizio Centrale di Protezione, oggi, si articola in 4 Divisioni “centrali” e 14 Nuclei “periferici”.

Questi ultimi, di cui negli ultimi giorni del 1996 si è completato l’*iter* di formazione ed addestramento, sono stati dislocati territorialmente nelle aree geografiche ove vivono le persone sottoposte alle speciali misure di tutela.

Occorre ricordare che la normativa assegna a detti Nuclei il solo compito di assicurare l’attuazione delle misure prettamente assistenziali e di quelle tutorie volte alla mimetizzazione delle persone protette (documenti di copertura, alloggio segreto, ecc...); sono quindi tassativamente esclusi i compiti tutori “di sicurezza” (vigilanza *in loco*, accompagnamenti e scorte per impegni giudiziari, ecc...) attribuiti, invece, agli Organi di polizia territoriale.

Certamente, sarà necessario prevedere un periodo di transizione, durante il quale, solo con la debita gradualità, detti Nuclei potranno assorbire le incombenze spettanti; anche se ci si rende indubbiamente conto delle difficoltà che tale situazione può determinare ai danni delle strutture di polizia territoriali, che attendono di affrancarsi dai compiti di attuazione delle misure di natura assistenziale disposte in favore delle persone poste sotto protezione.

A fronte di ciò, si sta comunque operando al fine di ovviare celermente agli impedimenti finora riscontrati, nella consapevolezza che, nell’ambito del

noto progetto di riorganizzazione del Servizio Centrale di Protezione, l'istituzione dei Nuclei Operativi periferici, direttamente dipendenti dalla predetta struttura, non solo permetterà una risposta più immediata ed efficace ad ogni esigenza connessa alla concreta attuazione delle misure di carattere assistenziale imputate ai collaboratori, ma consentirà altresì un reimpiego del personale dei reparti territoriali più rispondente alle esigenze locali.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

PAGINA BIANCA

Come anticipato nella premessa, questa relazione ha inteso fornire una sorta di “fotografia” del sistema di protezione dei collaboratori di giustizia che non si limitasse ad un mero esercizio statistico fine a se stesso, ma potesse consentire una “lettura” del fenomeno anche in una prospettiva prognostica intesa ad individuarne le patologie e le possibili soluzioni terapeutiche.

Si è potuto riscontrare che il numero delle persone per cui si richiede l'adozione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla normativa è in continuo aumento, secondo ritmi elevati che si mantengono tali ormai da tempo.

D'altra parte, si è anche avuto modo di verificare che il *turnover* in seno alla popolazione protetta, cioè la fuoriuscita di persone fisiche dal programma speciale di protezione e la conseguente disponibilità di nuove “immissioni”, è un meccanismo da incoraggiare maggiormente anche con il necessario supporto normativo.

Occorre considerare, infatti, che i livelli numerici raggiunti dalla “popolazione protetta” sono tali da far risultare particolarmente problematico ricondurre, oggi, l'entità del fenomeno a proporzioni più adeguatamente gestibili; ciò anche perché è necessario rendere più certe e rigorose le regole che disciplinano il momento della cessazione del programma di protezione.

Le cause di tutto ciò sono ormai state chiaramente ed unanimemente individuate.

E' vero che il sistema di protezione ha fin qui realizzato gli obiettivi prefissati o, almeno, parte di essi: il bilancio appare decisamente favorevole sia

sul piano dei risultati investigativi e processuali nella lotta al crimine organizzato, sia sul fronte della sicurezza dei collaboratori.

Non va infatti sottaciuto che detto sistema è stato fino ad oggi ispirato da un giustificato intento di incentivazione delle collaborazioni, che ne ha esaltato le indubbie potenzialità di aggressione ai fenomeni delinquenziali di maggior allarme sociale.

Non sempre però i meccanismi della protezione hanno potuto perseguire anche quegli indirizzi che il Legislatore ha indicato come momenti di autotutela del sistema stesso.

In una fase emergenziale e sperimentale, il sistema è stato, infatti, costretto a funzionare sulla base di ritmi chiaramente sovradimensionati, evidentemente imposti dall'esigenza di acquisire gli apporti collaborativi necessari a disegnare o a ridisegnare organigrammi, dinamiche e strategie delle organizzazioni criminali più agguerrite ed articolate sul territorio.

Appare perciò ovvio che un simile contesto operativo non poteva certo lasciare spazio ad una progettualità finalizzata anche alla salvaguardia di uno strumento, quale quello dei collaboratori di giustizia, la cui utilità trova pressoché unanime consenso.

Ripartendo proprio dalla riconosciuta utilità dei collaboratori di giustizia, occorre ora uscire dall'emergenza e preoccuparsi di conferire all'intero sistema di protezione la capacità di corrispondere, anche per il futuro, alle diverse istanze tutorie ed assistenziali che il ricorso alle collaborazioni determinerà.

In sostanza, perché il sistema di protezione mantenga l'efficacia fino ad oggi dimostrata è necessario che, d'ora in poi, recuperi la necessaria duttilità che la normativa aveva già previsto come strumento di "autogaranzia".

L'obiettivo, quindi, è quello di riappropriarsi pienamente della filosofia concettuale che aveva ispirato il Legislatore del '91 e che non sempre è stato fin qui possibile seguire: tutto ciò reinterpreta regole già esistenti e perfezionandone l'applicazione; facendone osservare altre non sempre rispettate; creandone di nuove laddove non esistono.

Sono tre le esigenze fondamentali da tenere presente in questa opera di riforma.

Innanzitutto, la separazione tra i profili tutori della collaborazione e gli aspetti premiali, questi ultimi di carattere solo penale o penitenziario.

Una cosa è la protezione per una persona che corre pericolo per effetto delle dichiarazioni rese agli Organi inquirenti, altra è il beneficio dello sconto di pena o della misura alternativa alla detenzione: sono due momenti che devono restare ben distinti tra loro, poiché, diversamente, correlando cioè la concessione di detti benefici al programma speciale di tutela si altera il sistema di protezione.

Al riguardo, l'esperienza fin qui acquisita permette di esprimere una duplice considerazione.

Da una parte, indubbiamente, l'aver introdotto - con le modifiche del 1992 - la possibilità di fruire delle misure alternative alla detenzione previste dalla normativa e scontare la pena fuori dal carcere anche in deroga ai vigenti li-

miti di condanna ha sicuramente incrementato la crescita del fenomeno, permettendo altresì di ottenere straordinari risultati sul piano investigativo e processuale.

Dall'altra, peraltro, l'aver vincolato la concessione di detti benefici esclusivamente alla titolarità dello speciale programma di protezione ha determinato una netta impennata del ricorso a tale forma di tutela straordinaria non sempre corrispondente alle effettive esigenze di sicurezza.

Altro discorso deve invece essere formulato per quanto riguarda i possibili aspetti economico-premiali della collaborazione.

In proposito, si è avuto modo di osservare che già esistono regole ben precise e rigorose che disciplinano i termini dell'assistenza delle persone sottoposte a misure di protezione: giova qui ribadire come il sostegno economico debba essere connotato - nei presupposti e nei contenuti - da una condizione di mera eventualità e funzionalità rispetto all'efficacia degli interventi tutori.

Non va infatti dimenticato che l'assistenza economica può essere disposta in favore del collaboratore e degli eventuali familiari in pericolo solo qualora ciò si riveli necessario ai fini della loro protezione e, comunque, sempre nella misura rigidamente fissata dalla normativa, che - come detto - fa espresso riferimento a parametri di carattere generale.

Allo stato attuale, comunque, si rivela assolutamente necessario rendere queste regole ancora più severe, anche con riferimento a quelle forme di "capitalizzazione" delle misure di sostentamento, che hanno vissuto comunque una fase attuativa del tutto sperimentale e limitata, e ormai conclusa.

La seconda esigenza è quella di selezionare più adeguatamente l'accesso alle varie forme di protezione che il Legislatore ha voluto differenziare per presupposti, contenuti ed obiettivi, ma che il concreto funzionamento del sistema di protezione dei collaboratori di giustizia non sempre ha saputo distinguere nella loro diversa gradualità, puntando spesso al livello massimo di tutela adottabile anche in assenza dei presupposti richiesti.

Esistono già nella normativa vigente moduli tutori differenti da adattare a seconda dei diversi livelli di rischio: il programma speciale di protezione - recita la norma - può essere definito solo quando si dimostri che la situazione di pericolo non può essere efficacemente fronteggiata con le misure ordinarie di protezione, autonomamente adottabili dall'Autorità locale di pubblica sicurezza o, se si tratta di detenuto, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Alle volte, invece, il sistema ha determinato la necessità di ricorrere allo speciale programma di protezione anche sopravvalutando, almeno in parte, le concrete esigenze tutorie.

Occorre, pertanto, ridare ora al programma speciale di protezione quelle caratteristiche di eccezionalità e straordinarietà che sono proprie di uno strumento di protezione e di reinserimento sociale del tutto al di fuori del comune; ciò per gli interventi da porre in essere e per le conseguenze che essi comportano, caratteristiche che aveva perso in virtù dell'errata consapevolezza dell'inesistenza di altre forme di protezione al di là del programma speciale.

In sostanza, è la strategia del “doppio binario” quella che si vuole affermare, in base alla quale, potenziando e rendendo più adeguate le misure tutorie ordinarie, l'ingresso nello speciale programma di protezione sarà riservato esclusivamente ai collaboratori di notevole spessore ed incidenza nella lotta ai massimi sistemi criminali di stampo mafioso o eversivo.

Decongestionando il ricorso allo speciale programma di protezione - effetto che si perseguirà anche con la separazione del momento premiale da quello tutorio - si consentirà una più efficace attuazione delle misure “speciali” in esso previste, pur continuando a salvaguardare ed incentivare anche le collaborazioni di minore impatto investigativo-processuale attraverso adeguati interventi di protezione ed idonee, misurate formule di incoraggiamento, sia penali che penitenziarie.

La terza ed ultima priorità da perseguire è legata al momento della fuoriuscita dal sistema di protezione e, in particolare, all'esigenza di precisare, in maniera certa e dettagliata, le regole in materia di cessazione delle misure di protezione: presupposti, moduli procedimentali, assistenza “ultrattiva”, ecc....

Al riguardo, giova ricordare che il programma di protezione può terminare essenzialmente per due motivi.

Perché la persona protetta mantiene una condotta incompatibile con l'attuazione, in suo favore, di forme di protezione così particolari da rendere necessaria l'esistenza di una unità di intenti tra tutelato e tutelante; oppure perché l'interessato riesce ad inserirsi nel tessuto sociale e produttivo della comunità di residenza.

Per quanto riguarda la prima tipologia, si avverte nettamente l'esigenza di individuare prescrizioni precise in materia di revoca del programma per la violazione degli impegni comportamentali assunti all'inizio della "protezione", risultato perseguibile anche attraverso una tipizzazione di alcune condotte sanzionabili.

A fronte della seconda casistica, esiste invece l'assoluta necessità di conferire maggiore efficacia all'azione del Servizio Centrale di Protezione volta a favorire l'immissione delle persone protette nei diversi contesti sociali, ambientali e culturali interessati.

Ma per realizzare quest'ultimo obiettivo, non si può prescindere dall'impegno dei vari Enti di volta in volta competenti a garantire, ai titolari dello speciale programma di protezione, la necessaria riservatezza nel compimento di una complessa e diversificata serie di attività: situazioni "quotidiane" che rientrano nel normale sviluppo dell'esistenza di una persona che nasce, va a scuola, si ammala, cerca lavoro, guida l'automobile, ha dei figli, si programma la pensione, ecc....

Si pensi quindi all'importanza che assume il pieno coinvolgimento delle UU.SS.LL., dell'I.N.P.S., della Motorizzazione civile, dell'Ufficio dell'anagrafe, e così via.

Quello che è stato definito nelle pagine precedenti il "progetto di vita", a cui dovrebbe tendere l'attuazione degli interventi tutori ed assistenziali previsti dallo speciale programma di protezione, comporta infatti la messa in atto ed il mantenimento di innumerevoli, complessi e a volte delicati momenti re-

lazionali tra la persona protetta ed i soggetti, privati e pubblici, della comunità sociale in cui si vive.

E' chiaro, quindi, che il lodevole impegno, quotidianamente profuso dagli operatori della protezione al fine di reinserire i titolari del programma nella vita di tutti i giorni, deve essere assecondato e sostenuto dal necessario intento di cooperazione istituzionale delle altre Amministrazioni via via interessate dalle varie problematiche.

Questo perché si possano assicurare ai collaboratori di giustizia ed ai loro familiari - in condizioni di adeguata sicurezza e sempreché abbiano dimostrato di meritarlo - quelle minime opportunità di inserimento sociale indistintamente garantite a tutti i cittadini.

Necessità di un impegno comune, quindi. Ma non basta.

Occorre che tutte le regole del "mondo della protezione", opportunamente rivisitate, riscritte e corroborate, siano applicate con il giusto rigore determinato dall'esigenza di tutelare il fenomeno delle collaborazioni che, diversamente, rischierebbe di non ottenere o, addirittura, vanificare i positivi risultati fin qui conseguiti.